



Decisione n. 1950 del 28 ottobre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 7 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 3067, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario dante causa del convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa la natura illiquida degli strumenti finanziari acquistati.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 15 marzo 2018, cui l'intermediario non ha dato alcun riscontro, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato indotto ad acquistare, a più riprese, dall'intermediario dante causa dell'intermediario resistente strumenti finanziari emessi dalla banca che, all'epoca dei fatti, ne deteneva il controllo. Segnatamente,

il ricorrente rappresenta di aver acquistato: (i) il 7 ottobre 2011, n. 300 azioni per un valore di € 11.850,00; (ii) il 27 settembre 2012, n. 200 azioni per un valore di € 8.050,00; (iii) il 9 gennaio 2013, obbligazioni convertibili per un valore di € 9.990,00; (iv) il 10 giugno 2013, n. 100 azioni per un valore di € 4.075,00; (v) il 23 settembre 2013, ancora n. 100 azioni per un valore di € 4.075,00; (vi) in occasione dell'aumento di capitale del luglio 2014, n. 300 azioni per € 4.320,00 ed obbligazioni convertibili per € 10.800,00.

Tanto premesso, il ricorrente allega l'inadempimento del dante causa del convenuto agli obblighi inerenti la prestazione dei servizi di investimento, e segnatamente che questi avrebbe omesso di fornire un'informativa chiara sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, con specifico riferimento agli obblighi previsti per i titoli illiquidi.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio, di dichiarare il convenuto tenuto al risarcimento dei danni sofferti, che quantifica in € 53.160,00, pari al capitale complessivamente investito.

3. L'intermediario resistente non si è costituito.

DIRITTO

1. La domanda è fondata, e pertanto meritevole di accoglimento.

Come quest'Arbitro ha già avuto ripetutamente modo di affermare nella vicenda per cui è controversia, a fronte della puntuale allegazione di inadempimenti da parte del cliente, in tanto l'intermediario può sottrarsi all'addebito di responsabilità solo in quanto sia in grado di assolvere l'onere – da cui è gravato ai sensi dell'art. 23 TUF – di provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi su di esso incombenti. Ne consegue, pertanto, che ove scelga di non costituirsi, l'intermediario abdica implicitamente alla possibilità di fornire una prova siffatta; dal che consegue l'inevitabile affermazione della sua responsabilità.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di ristoro formulata dal ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell'acquisto delle azioni ed obbligazioni convertibili emesse dalla (allora) capogruppo dell'intermediario poi incorporato dal resistente deve trovare accoglimento, atteso che il danno sofferto in dipendenza di tali operazioni di investimento si imputa causalmente agli

inadempimenti in cui è incorso il dante causa del resistente nella prestazione del servizio.

2. Il danno può essere quantificato in misura pari al valore del capitale investito nelle operazioni di acquisto come documentate, essendo il valore degli strumenti finanziari acquistati completamente azzerato in seguito alla sottoposizione dell'emittente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il danno può dunque essere determinato in complessivi € 49.085,00, non risultando adeguatamente documentato in atti l'acquisto di n. 100 azioni effettuato in data 10 giugno 2013 per l'importo di euro 4.075,00.

Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 2.408,80 a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 51.493,80 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi